



PROVINCIA DI POTENZA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale di categoria C - posizione economica C1 del comparto Funzioni locali – profilo "Istruttore Tecnico" presso la Provincia di Potenza.

IL DIRIGENTE

Visto il D.P. n. 39/2020 del 07/07/2020 di conferimento al Segretario Generale - *ad interim* - della direzione dell'Ufficio Risorse Umane;

Visto il D.P. n. 112/2021 del 3/11/2021 di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale della Provincia di Potenza (PTFP) per il triennio 2021-2023;

in esecuzione della Determina dirigenziale n. 802/2022 pubblicata in data 28/04/2022 all'albo pretorio online;

RENDE NOTO

Articolo 1 - Posti messi a concorso e riserve

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso la Provincia di Potenza, nel seguente profilo professionale:

| Categoria | Profilo professionale | Posti a bando |
|------------------|------------------------------|----------------------|
| C1 | Istruttore Tecnico | 4 |

2. La Provincia di Potenza (di seguito anche Amministrazione) garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Atteso che dal prospetto informativo dell'Amministrazione riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui agli articoli 1 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. risulta non coperta, è prevista la riserva di posti a favore delle predette categorie, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto della formulazione della graduatoria finale.

4. È prevista la riserva dei posti per i volontari delle Forze armate ai sensi dell'articolo 678, co. 9 e

dell'articolo 1014, co. 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i.

5. Le predette riserve di legge e i titoli di preferenza di cui al successivo articolo 8 sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale. Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, la Provincia di Potenza ha deciso di avvalersi delle modalità di svolgimento semplificate delle prove selettive previste dal decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo l'espletamento della sola prova scritta.

6. Per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione, la Provincia di Potenza si avvarrà di società esperte nel settore e nei servizi e assistenza alle PP.AA.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea o loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b. età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- f. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
- g. idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
- h. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- i. essere in possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- j. possesso del seguente titolo di studio per il profilo di
Istruttore Tecnico:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra, perito edile, perito agrario o altro diploma equivalente che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;

I titoli di cui al presente articolo si intendono conseguiti presso Istituzioni scolastiche o altri Istituti paritari. I candidati in possesso del titolo di studio sopra indicato rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali purché il titolo sia stato dichiarato equipollente o equivalente ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, fatta salva la successiva verifica.

La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione e la decadenza dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all'esito della verifica del possesso dei medesimi requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Articolo 3 - Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nel sito istituzionale della Provincia di Potenza <https://www.provincia.potenza.it>; di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito web dell'Ente <https://www.provincia.potenza.it> consultando la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -> sottosezione BANDI DI CONCORSO oppure sul sito web <https://concorsipotenza.siaweb.it> e seguendo le indicazioni ivi specificate.

3. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione pervenuta all'indirizzo internet sopra indicato entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile. Trascorso detto termine il sistema in automatico cesserà di ricevere qualsiasi domanda di partecipazione e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. In caso di malfunzionamento del sistema nell'ultimo giorno utile il termine come sopra specificato verrà prorogato di 24 ore.

4. Si ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Ai fini del presente concorso il/la candidato/a deve eleggere il domicilio digitale, indicando un indirizzo di posta pec a cui intende ricevere ogni comunicazione al riguardo.

5. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del domicilio come sopra eletto da parte del candidato/a o da tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi

imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.

6. La comunicazione di eventuali cambiamenti del domicilio digitale indicato nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata del candidato/a al seguente indirizzo della Provincia di Potenza: protocollo@pec.provinciapotenza.it

7. Nella domanda di partecipazione i candidati/e dovranno provvedere, ai fini dell'invio dell'istanza, al pagamento del contributo per la partecipazione al concorso di **€ 10,00** (dieci/00) a mezzo del sistema di pagamento **PagoPa**, a cui potrà accedersi attraverso il relativo link reperibile nell'iter procedurale di iscrizione on line -> ente Provincia di Potenza -> "Tasse di partecipazione concorsi"; il pagamento dovrà recare la seguente causale: *"Contributo per la partecipazione al concorso per Istruttore Tecnico_nome e cognome del candidato/a"*.

8. Il contributo di ammissione non è rimborsabile, anche in caso di revoca della procedura.

9. Nella procedura di iscrizione on line il candidato/a potrà indicare, nell'ambito di apposita sezione, tutte le informazioni utili a consentire la valutazione dei propri titoli di studio.

10. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità come sopra indicate o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal modulo elettronico di iscrizione on line.

11. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e consapevoli che in caso di dichiarazioni false e mendaci e uso di atti falsi verranno applicate le conseguenze previste dall'articolo 75 e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, i candidati devono riportare:

- a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il Comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b. il codice fiscale;
- c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio se differente dalla residenza, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui saranno effettuate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;
- d. il godimento dei diritti civili e politici;
- e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h. di essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente avviso;
- i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
- j. il possesso del titolo di studio previsto all'articolo 2, comma 1, lettera j, del presente avviso, con esplicita indicazione dell'Istituzione scolastica che lo ha rilasciato, della data

- di conseguimento e del voto riportato;
- k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'articolo 2 del presente bando;
 - l. il possesso di eventuali titoli attinenti al profilo di selezione da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo articolo 7, inclusi eventuali titoli equipollenti/equivalenti conseguiti all'estero purché, in ogni caso, riconosciuti dall'autorità competente;
 - m. il possesso delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese, richieste per il profilo per cui si concorre;
 - n. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve stabilite dalla legge di cui all'articolo 1 del presente bando;
 - o. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di merito;
 - p. l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi, debitamente documentata [Il candidato/a interessato/a dovrà specificare in domanda l'eventuale necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in sede di prova, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992; il/la concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della predetta legge, allegando alla domanda l'apposita certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 L. n. 104/1992), nonché la certificazione attestante la necessità di specifici ausili o tempi aggiuntivi, che non eccedano il cinquanta per cento del tempo ivi assegnato];
 - q. l'eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e, pertanto, la necessità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia) ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova, che non eccedano il cinquanta per cento del tempo ivi assegnato [Il candidato/a interessato/a dovrà specificare in domanda l'eventuale necessità di beneficiare della relativa misura dispensativa e/o compensativa, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità del 12/11/2021 e tale necessità dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica; tale documentazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione];
 - r. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso, nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
 - s. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - ed all'utilizzo, da parte della Provincia di Potenza e della società incaricata, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni e le notifiche personali inerenti la procedura concorsuale;
 - t. di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni ai sensi degli

artt. 496 e 640 c.p., così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;

- u. di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative all'emergenza sanitaria Covid-19 che verranno fornite dalla Provincia di Potenza per i comportamenti da tenere in sede di espletamento della prova d'esame, con il conseguente impegno a conformarsi alle stesse e da quanto prescritto nell'allegato protocollo emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri;
- v. di prendere atto ed accettare espressamente che l'Amministrazione Provinciale, in base all'andamento dell'epidemia da Covid-19 in corso al momento di espletamento della prova di esame, potrà anche disporre, nel rispetto delle norme nazionali vigenti, lo svolgimento telematico e a distanza, fornendo in tal caso ai candidati precise prescrizioni ai fini della tutela dell'imparzialità e della trasparenza della presente procedura, restando a carico degli stessi tutti gli oneri relativi a connessioni ed attrezzature informatiche necessarie per l'espletamento della prova medesima. L'amministrazione provinciale garantirà, in ogni caso, il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, la tracciabilità, la sicurezza;
- w. di prendere atto ed accettare espressamente che qualora l'esigenza sanitaria lo richieda, l'Amministrazione provinciale potrà disporre anche che la prova d'esame si svolga in sedi diverse, anche non contestualmente, garantendo sempre trasparenza ed omogeneità nella prova;
- x. di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne pienamente le condizioni ivi previste.

12. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. devono dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

13. L'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione ai sensi dell'articolo 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. La mancata esclusione da ogni fase della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

15. L'Amministrazione e la società incaricata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

16. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando.

17. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze previste dall'articolo 75 e delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto in caso di false dichiarazioni o uso di atti falsi.

18. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di

assistenza presente nel link del sistema.

19. Per altri tipi di richieste o quesiti legati alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema.

20. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

21. Le richieste ed i quesiti inviati alla Provincia di Potenza non saranno presi in considerazione.

22. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la società incaricata trasmette l'elenco nominativo dei partecipanti all'Ufficio Risorse Umane della Provincia di Potenza per il successivo inoltro alla Commissione esaminatrice.

Articolo 4 - Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento dell'Ufficio Risorse Umane della Provincia di Potenza, che sarà pubblicato sul sito istituzionale, verrà nominata, ai sensi della normativa vigente, la Commissione esaminatrice. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.

2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, la Commissione esaminatrice sarà competente per l'espletamento della prova d'esame.

3. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 5 - Prova scritta

1. L'esame consisterà in un'unica prova scritta volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative ed attitudinali diffuse, nonché ad accertare la conoscenza della lingua inglese ed il possesso di competenze digitali (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web internet e intranet), mediante la somministrazione di quesiti con risposta a scelta multipla.

2. Ai fini della predisposizione dei quesiti a risposta multipla, l'Amministrazione potrà avvalersi di società appositamente incaricata.

3. Il numero totale dei quesiti somministrati sarà di n. 40 (quaranta) per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). La prova scritta si svolgerà mediante utilizzo di strumenti digitali e avrà una durata di 60 (sessanta) minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi.

4. La prova d'esame verterà sulle seguenti materie:

A) una parte composta da 32 (trentadue) quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
per il profilo di **Istruttore Amministrativo/Contabile**:

- elementi di diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, all'accesso agli atti amministrativi, alla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali, alla disciplina dei contratti pubblici;
- elementi di diritto degli enti locali;

- norme generali in materia di lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti;
- elementi di organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
- elementi di diritto statale e regionale in materia di edilizia e urbanistica, ambiente e territorio;
- elementi di diritto statale e regionale in materia di demanio;
- principi fondamentali in materia di gestione del patrimonio immobiliare;
- fondamenti di estimo, catasto e topografia;
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- elementi di conoscenza della lingua inglese;
- possesso di competenze digitali (strumenti applicativi informatici di base; strumenti web internet e intranet).

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: - 0,25 punti.

B) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: + 0,75 punti;
- risposta neutra: + 0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

5. La prova scritta si intende superata con una votazione minima complessiva di 21/30 (ventuno/ trentesimi).

6. La prova si svolgerà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali ed eventualmente con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Il diario della prova, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica da Covid-19 saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Potenza <https://www.provincia.potenza.it>

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di inviare lettere di convocazione, messaggi e-mail o di posta elettronica certificata.

8. I candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura sono da considerarsi ammessi con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione e devono quindi presentarsi a sostenere la prova d'esame con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19.

9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute

pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al precedente comma 7, comporta l'esclusione dal concorso.

10. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.

11. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prove sono fissate dalla Commissione esaminatrice e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione <https://www.provincia.potenza.it>

12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Articolo 6 - Correzione, abbinamento e superamento della prova

1. La prova d'esame è realizzata in forma anonima, con l'utilizzo di strumenti digitali. La Provincia di Potenza, avvalendosi del supporto tecnico di una società incaricata, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.

2. La correzione degli elaborati avverrà con modalità che assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. La correzione avverrà tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati dei concorrenti e attribuite le relative valutazioni, si procederà con le operazioni di scioglimento dell'anonimato che saranno svolte con modalità digitali.

3. Successivamente si redige l'elenco dei candidati risultati idonei/non idonei; tale elenco viene reso noto mediante pubblicazione nel sito internet della società incaricata con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Dell'avvenuta pubblicazione è data altresì notizia nel sito istituzionale della Provincia di Potenza <https://www.provincia.potenza.it>

Articolo 7 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o non correttamente inseriti nella stessa non sono presi in considerazione.

2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte dell'autorità competente.

3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti.

4. La Commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

A) Voto di diploma (fino a un massimo di punti 6):

- 1,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 60 e 70/100 (o tra 36 e 42/60);
- 2,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 71 e 80/100 (o tra 43 e 48/60);
- 3,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra

- 81 e 90/100 (o tra 49 e 54/60);
- 4,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 91 e 95/100 (o tra 55 e 57/60);
- 5,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 96 e 99/100 (o tra 58 e 59/60);
- 6,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto 100/100 (o 60/60) ed eventuale lode;

B) Titoli ulteriori rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione (fino a un massimo di punti 4):

- 0,25 punti per laurea di primo livello (L), a prescindere dal punteggio riportato;
- 0,50 punti per diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), anche nel caso in cui sia il naturale proseguimento della laurea di primo livello (L) indicata ai sensi della voce precedente;
- 0,25 punti per master universitario di primo livello - della durata di almeno un anno accademico e con l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari;
- 0,50 punti per master universitario di secondo livello - della durata di almeno un anno accademico e con l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari;
- 1,00 punti per diploma di specializzazione "post lauream";
- 1,00 punti per dottorato ricerca;
- 0,50 punti per abilitazione professionale solo se attinente al profilo per cui si concorre.

Sarà valutato un solo titolo per ogni voce del suindicato elenco.

I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le Istituzioni universitarie pubbliche, le Università non statali legalmente riconosciute, nonché le Istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.

Articolo 8 - Formazione ed approvazione della graduatoria

1. In relazione alla facoltà prevista all'art. 10, comma 3 (ultimo capoverso) del suddetto D.L. n. 44/2021, la procedura si svolge attraverso una sola prova d'esame scritta ed è finalizzata ad accertare l'idoneità dei candidati/e a svolgere le prestazioni lavorative afferenti alla categoria contrattuale ed al rispettivo profilo professionale.
2. Il punteggio massimo conseguibile nella selezione è fissato in 40 punti, di cui 10 per la valutazione dei titoli di studio e 30 per la prova d'esame scritta.
3. La Commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli di studio. La graduatoria di merito è espressa in quarantesimi.
4. Si applicano, a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le seguenti preferenze nei confronti de:

- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;

- gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (si considerano a carico i figli anche se non conviventi e indipendentemente dall'età, purché abbiano un reddito non superiore a quello previsto ai fini del carico fiscale);
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

- avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall'art. 21 ter, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l'originario comma 1 bis con gli attuali commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;
- avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall'art. 21 ter, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l'originario comma 1 bis con gli attuali commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.

A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'articolo 3, comma 7, della

legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, è riservato il trenta per cento dei posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Se le riserve di cui al presente comma non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si procederà a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
6. Nel caso in cui non ci siano candidati che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, l'amministrazione procederà all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria finale che verrà approvata.
7. I concorrenti che hanno superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, già dichiarati in domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire all'indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta, la documentazione relativa al possesso dei titoli di preferenza e/o riserva. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva comporta l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all'indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it
8. L'Ufficio Risorse Umane della Provincia di Potenza applica le riserve dei posti e le precedenze o preferenze sulla base dei titoli presentati o indicati nelle domande di partecipazione. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultassero veritiere, si applicheranno le disposizioni già richiamate all'articolo 2, comma 2, del presente bando.
9. Con determinazione dell'Ufficio Risorse Umane, pubblicata nel sito istituzionale della Provincia di Potenza, si procede all'approvazione della predetta graduatoria finale e alla nomina dei vincitori tra coloro che si collocheranno fino all'esaurimento dei posti messi a bando. L'efficacia della graduatoria è determinata ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

Articolo 9 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione dei candidati dichiarati vincitori è subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale ed al rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio vigenti al momento dell'assunzione medesima, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente negli esercizi di riferimento.
2. L'assunzione avverrà in coerenza con la programmazione annuale delle assunzioni prevista dal Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2021 – 2023 di cui al Decreto del Presidente n. 112/2021 e successive revisioni annuali.
3. I candidati dichiarati vincitori, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione di autorizzazione all'assunzione, verranno invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale di lavoro.
4. Il candidato dichiarato vincitore che non ottempererà alla convocazione per la stipula del

contratto individuale di lavoro o che non assuma servizio entro il termine stabilito decadrà dall'assunzione.

5. Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni locali.
6. Entro il termine indicato dall'Amministrazione il candidato vincitore dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, presentando, in caso contrario, la dichiarazione di opzione per la Provincia di Potenza e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
7. I candidati vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. - Comparto Funzioni locali.
8. L'assunzione determina l'obbligo a permanere presso la Provincia di Potenza per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi della normativa vigente in materia.
9. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
10. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
11. Non si procederà all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che, al momento dell'assunzione, abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Al profilo professionale in oggetto è assegnato il trattamento economico fondamentale del personale della categoria C, posizione economica C1, previsto e disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, e dai Contratti Collettivi Integrativi vigenti così composto:
 - Stipendio tabellare per dodici mensilità, oltre a tredicesima mensilità, eventuale salario aggiuntivo e altre indennità previste dal vigente CCNL;
 - Indennità di vacanza contrattuale, per tredici mensilità.
2. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge.
3. Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di legge vigenti per i dipendenti del Comparto Funzioni locali.

Articolo 11 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del "Regolamento per la disciplina dell'accesso e la tutela della privacy" vigente, trasmettendo la richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata [dell'ente](#) ed indicando nell'oggetto "*Istanza di accesso agli atti del concorso per Istruttore Tecnico*". Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica "atti on line" disponibile sul sistema informatico dedicato, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine, i candidati, nel caso di

legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto "Regolamento per la disciplina dell'accesso e la tutela della privacy" e secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare l'apposita causale. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede dell'ente per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente preposto alla gestione delle risorse umane.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i candidati alla presente procedura concorsuale per titoli ed esami che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della vigente normativa specifica e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza.
2. Gli stessi dati verranno raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione.
3. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Designato al trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento - ivi compresa la Commissione esaminatrice - opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Potenza, con sede in Piazza Mario Pagano - 85100 POTENZA, nella persona del Segretario Generale dell'Ente in qualità di Designato del trattamento, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it
7. Il Responsabile del trattamento è il dott. Alfonso Marrazzo, con sede legale e amministrativa in Piazza Mario Pagano in Potenza, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane.
8. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate con atti amministrativi, nell'ambito della procedura medesima.
9. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono altresì essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
10. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del precitato Regolamento.
11. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: Piazza Mario Pagano -

Art. 13 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il numero dei posti previsti dalla presente procedura selettiva in relazione alle esigenze dotazionali previste negli atti di programmazione del fabbisogno di personale, prorogare o riaprire i termini delle procedure concorsuali per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, le dichiarazioni rese.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso - in tutto o in parte - alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, nonché a seguito della variazione delle proprie esigenze organizzative.
3. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
4. L'eventuale annullamento della presente procedura e/o dei provvedimenti successivi ad essa costituisce condizione risolutiva dei contratti eventualmente già sottoscritti, senza obbligo di preavviso.
5. L'eventuale annullamento/revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di iscrizione al concorso.
6. La Provincia di Potenza si riserva in ogni caso la facoltà di valutare l'utilizzazione della graduatoria finale per scorrimenti ulteriori rispetto all'assunzione dei vincitori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, Il Responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è: dott. Daniele Postiglione, responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 "Risorse Umane".

Il presente bando di concorso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 41 del **24/05/2022**, nonché integralmente all'Albo Pretorio online della Provincia di Potenza, sul relativo sito web www.provincia.potenza.it (sezione Amministrazione Trasparente → sottosezione Bandi di concorso).

Potenza, 23/05/2022

IL DIRIGENTE
dott. Alfonso Marrazzo